

## MANOVRA CORRETTIVA D'ESTATE

### La Manovra estiva è legge

Sul Supplemento Ordinario n.174 alla G.U. n.176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge di conversione della Manovra estiva - L. n.122/2010 - con il relativo testo coordinato del D.L. n.78 del 31 maggio 2010. Molte delle disposizioni contenute dovranno essere regolamentate con appositi decreti o provvedimenti attuativi, altre entreranno in vigore il prossimo anno. Tra gli interventi più importanti, nell'ambito fiscale, si segnalano: il nuovo redditometro ed in genere misure volte a rafforzare le procedure di accertamento e riscossione; l'invio telematico delle operazioni Iva di importo superiore a € 3.000; la possibilità di compensare crediti verso la P.A. con debiti iscritti a ruolo; la revisione del catasto; l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto e la ritenuta del 10% sui bonifici per agevolazioni da 36% e 55% .

(Legge n.122, 30/07/10, G.U. 30/07/2010 n.176 – S.O. n.174)

## APPALTI

### Regolarità fiscale per gli appalti, nei certificati soltanto le violazioni accertate

C'è spazio solo per le violazioni accertate in via definitiva nella certificazione dei requisiti fiscali richiesti per partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti. L'irregolarità fiscale, che comporta l'esclusione dalle gare, diventa definitiva quando è scaduto il termine per l'impugnazione oppure la sentenza è passata in giudicato. Lo chiarisce la circolare n.41/E, con cui l'Agenzia delle Entrate richiama l'art.38 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n.163/06), specificando che le violazioni vengono annullate se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente soddisfa del tutto la richiesta dell'Amministrazione finanziaria, anche avvalendosi della definizione agevolata.

(Agenzia Entrate, C.M. n.41, 3/08/10)

## STUDI DEL SETTORE COSTRUZIONI

### Versamento senza interessi per chi si adegua all'esito degli Studi entro il 5 agosto 2010

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova versione 1.0.4 del *software* Gerico, pubblicata lo scorso 2 luglio 2010, modifica il calcolo dei ricavi stimati dallo Studio di settore UG69U, al fine di tener conto della correzione della territorialità del livello delle retribuzioni. L'aggiornamento riguarda tutti i Comuni, nonostante nella pagina *web* di pubblicazione del *software* sia stato fatto riferimento ai soli Comuni che avevano subito cambiamenti delle coordinate amministrative. Potrebbe, pertanto, essersi verificato che i contribuenti che avevano utilizzato la precedente versione 1.0.3 del *software* Gerico non abbiano provveduto al ricalcolo utilizzando la versione 1.0.4. In tal caso, tenuto conto dei principi di collaborazione e di buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, qualora il contribuente ritenga opportuno adeguarsi ai ricavi stimati sulla base della versione 1.0.4 (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.3) potrà farlo versando le maggiori imposte dovute per l'adeguamento all'esito di Gerico entro il termine del 5 agosto 2010, senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/07/2010)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

## IRAP

### **L'artigiano senza autonoma organizzazione è esente dall'imposta regionale**

È esente dal pagamento dell'Irap l'artigiano che svolge la propria attività avvalendosi di limitati beni strumentali, senza dipendenti o collaboratori. A pronunciarsi in tal senso è la Corte di Cassazione, che riconosce anche a soggetti che esercitano altri tipi di impresa (nel caso di specie, un artigiano elettricista), alla stregua dei promotori finanziari e degli agenti di commercio (Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n.12108 del 26 maggio 2009), l'inapplicabilità dell'Irap per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. Dopo tale pronuncia è lecito attendersi un nuovo documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, in attesa che finalmente il Legislatore provveda a ridefinire i confini della disposizione sulla base della quale ogni contribuente per essere assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive deve esercitare un'attività autonomamente organizzata.

**(Corte di Cassazione, Ordinanza n.15249, 24/06/2010)**

## RISCOSSIONE

### **Nuovo modello della cartella di pagamento con l'indicazione delle avvertenze**

Sono state approvate con provvedimento direttoriale le "avvertenze" che accompagnano il nuovo modello della cartella di pagamento, indicanti le azioni che il contribuente può intraprendere a seguito della notifica delle somme iscritte a ruolo.

A ogni cartella, infatti, corrisponde un foglio avvertenze sulle modalità di ricorso, la sospensione del pagamento, la richiesta di riesame in autotutela. Un'apposita sezione indica, inoltre, come e quando presentare il ricorso, specificando le autorità a cui rivolgersi (commissione tributaria, giudice ordinario, organo estero competente) per formulare l'istanza o l'opposizione alla cartella di pagamento. La sezione conclusiva è dedicata generalmente alla richiesta di sospensione del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede amministrativa che giudiziale, con l'espressa precisazione, a seconda dei casi, delle ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di somme iscritte a ruolo, ovvero in cui essa è oggetto di specifica disciplina normativa.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 28/07/2010)**

## CATASTO

### **Conformità catastale in caso di compravendita**

La Confederazione italiana della proprietà edilizia segnala che in occasione di ogni compravendita o altro atto di trasferimento di immobili non è obbligatorio acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell'immobile interessato (e, in alcune zone, addirittura la regolarità urbanistica), e nemmeno necessario presentare una nuova planimetria dello stesso (tramite denuncia di variazione in Catasto). Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti debbono contenere, per le unità immobiliari urbane e a pena di nullità, "la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale". Tale dichiarazione "può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale". Nel documento si precisa che l'utilizzo dell'opera di un tecnico ai fini dell'attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione.

**(Confedilizia, Circolare, 23/07/2010)**

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## **DETRAZIONE 55%**

### **Dal 13 luglio 2010 è possibile rettificare le schede già inviate telematicamente all'Enea**

In merito alla detrazione Irpef/Ires delle spese per lavori di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di errori od omissioni presenti nella scheda informativa e nell'attestato di qualificazione energetica inviati telematicamente all'Enea, tali informazioni possono essere rettificate anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene portata in detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato con la R.M. n.44/10 che i contribuenti interessati a fruire della detrazione per l'anno di imposta 2009 (in Unico 2010) possono beneficiarne anche per le spese sostenute che non risultano inviate all'Enea purché effettuino l'invio telematico di una nuova comunicazione entro il 30 settembre 2010 che annulli e sostituisca quella precedentemente inviata e contenga la scheda informativa e l'attestato di qualificazione energetica (se richiesto in relazione alla tipologia di intervento). Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa nei casi di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure se non è stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti.

**(Enea, Faq n.63, sito web)**

## **ATTI NOTARILI**

### **Dal 3 agosto 2010 è possibile redigere atti notarili in modalità informatica**

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.110/10 gli atti notarili possono ora essere svolti e redatti anche in formato digitale, a condizione che entrambe le parti interessate concordino con tale modalità. In tal caso le parti non sono tenute ad essere munite di un dispositivo di firma digitale al fine della redazione dell'atto digitale: sarà il notaio, invece, che dovrà firmare digitalmente l'atto. Alternativamente alla tradizionale modalità cartacea, il notaio potrà leggere sul proprio computer il rogito che le parti firmeranno tramite modalità digitale. Gli eventuali documenti redatti in forma cartacea verranno digitalizzati e allegati all'atto informatico. Con tale nuova modalità di redazione degli atti notarili il supporto cartaceo e il supporto digitale di uno stesso atto notarile diventano da oggi equivalenti.

**(D.Lgs. n.110, G.U. n.166 del 19/07/2010)**

## **INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO E TFR DI GIUGNO**

### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,3%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di giugno 2010 è pari 1,4680.

**(Istat, Comunicato, 14/07/2010)**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST***

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Paesi "*Black List*"). L'obbligo assume particolare rilevanza in quanto, oltre ai Paesi tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all'Italia, come **Lussemburgo, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera**, nonché buona parte dei **Paesi arabi**.

### **Decorrenza**

Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal **1° luglio 2010**. Nessun obbligo quindi per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2010.

### **Periodicità di presentazione**

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a € 50.000,00 per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi;
- acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.

Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei € 50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino le suddette condizioni in relazione ai trimestri già trascorsi.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

### **Modalità e termini di trasmissione**

Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

### **ESEMPIO**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Per i <b>contribuenti mensili</b> :	Per i <b>contribuenti trimestrali</b> :
luglio → entro fine agosto	luglio + agosto + settembre → entro fine ottobre
agosto → entro fine settembre	ottobre + novembre + dicembre → entro fine gennaio,
settembre → entro fine ottobre, ecc.	ecc.

Quindi, salvo proroghe, la prima scadenza da tenere monitorata è quella relativa alle operazioni di luglio per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile: il termine per l'invio è fissato al prossimo 31 agosto 2010.

### Contenuto

Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

- codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente domiciliata;
- periodo di riferimento della comunicazione;
- per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

### Sanzioni amministrative

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da € 516,00 ad € 4.131,00.

Lo Studio è a disposizione per gli adempimenti previsti dalla descritta disciplina.

Per la clientela che ha affidato allo Studio la contabilità, si ricorda di trasmettere con la massima sollecitudine le fatture relative ad operazioni con soggetti localizzati nei Paesi *Black List*; in particolare, i contribuenti trimestrali potrebbero essere interessati da una periodicità di invio del modello (mese) che potrebbe essere inferiore a quella della liquidazione dell'Iva (trimestre).

I clienti che tengono direttamente la propria contabilità, se intendono incaricare lo Studio di tale adempimento, dovranno fornire con la **massima tempestività** le informazioni necessarie (copia delle fatture/note di accredito, nonché i dati completi della controparte economica stabilita nei Paesi *Black List*, ovvero consegnare debitamente compilata, per ciascuno di tali clienti/fornitori, **la seguente scheda di raccolta dati**). Si invita pertanto a tenere accuratamente monitorate le fatture emesse / ricevute, e segnalare allo Studio qualora fossero stati ceduti / acquistati beni ovvero rese / ricevute prestazioni nei confronti dei Paesi contenuti nella **lista allegata** (Scheda n.1).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Scheda n.1**  
Paesi **BLACK LIST**  
per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Gli obblighi di monitoraggio delle operazioni riguardano i Paesi compresi nelle seguenti liste:

➤ **Decreto 4.05.99**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

➤ **Decreto 21.11.2001**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

**Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi:**

Angola, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay.

Per tali Paesi detto decreto fa riferimento solo a determinate attività. Ad oggi non è chiaro se tali limitazioni riguardino anche il presente obbligo, ovvero se ogni prestazione o compravendita di beni nei confronti di questi Paesi comporta l'obbligo di comunicazione. Non appena saranno forniti i chiarimenti necessari, lo Studio provvederà ad informare tempestivamente la clientela.

Con D.M. 27/07/2010 (in corso di pubblicazione in GU), dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Scheda n.2**  
**Paesi BLACK LIST**  
per l'indicazione in dichiarazione dei redditi

Si ricorda che, per i contribuenti che effettuano acquisti da fornitori localizzati in paradisi fiscali, esiste l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che però la lista dei Paesi interessati da tali obblighi sono individuati da un diverso decreto; la maggior parte dei Paesi rientra in tutte le liste, ma non tutti (ad esempio, San Marino rientra nelle precedenti liste, ma non in quella che segue). Si invita pertanto a prestare attenzione anche a tale obbligo e si ricorda di comunicare allo Studio l'ammontare complessivo delle operazioni annuali intrattenute con i fornitori localizzati in tali Paesi, onde poter correttamente compilare il modello Unico.

➔ → **Decreto 23/01/02**

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, con deroghe per alcune attività:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (numero soppresso);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, solo per alcune specifiche attività ovvero che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati:

1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
2. Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
3. *eliminato*;

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

4. Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5. Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
9. *eliminato*;
10. Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
13. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
14. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Con D.M. 27/07/10 (in corso di pubblicazione in GU), dalle *Black List* sono stati eliminati **Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio in dichiarazione.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



## SCHEDA RACCOLTA DATI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST*

<b>NOME AZIENDA</b>	
---------------------	--

Vi confermiamo l'incarico all'invio telematico in oggetto, secondo i dati di seguito forniti:

Periodo di riferimento	ANNO	MESE	o TRIMESTRE	Variazione della periodicità
			1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Barrare se superati € 50.000

Firmatario della comunicazione Sig.	
-------------------------------------	--

**Compilare le schede che seguono per ogni cliente e per ogni fornitore.**

**Dati anagrafici del cliente o fornitore** (specificare se trattasi di cliente o fornitore)

<b>Cognome o Ragione sociale</b>		<b>Nome</b>
<b>Data di nascita GG.MM.AA</b>	<b>Comune o Stato estero di nascita</b>	<b>Provincia (sigla)</b>
<b>Codice Stato Estero</b>	<b>Stato federato, provincia, contea</b>	<b>Località di residenza</b>
<b>Indirizzo Estero</b>		
<b>CODICE IVA</b>		
<b>CODICE FISCALE</b>		

Pag. \_\_\_\_\_

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## OPERAZIONI ATTIVE – VENDITE

### Operazioni imponibili

A2	Cessione di beni imponibili importo totale	A3	Iva sulla cessione di beni
A4	Prestazioni di servizi imponibili importo totale	A5	Iva sulle prestazioni di servizi

### Operazioni NON imponibili

A6	Cessione di beni non imp. importo totale	A7	Prestaz. di servizi non imp. importo totale
----	--	----	---

### Operazioni ESENTI

A8	Importo complessivo delle operazioni ESENTI
----	---

### Operazioni NON soggette a IVA

A9	Cessione di beni non sogg. importo totale	A10	Prestaz. di servizi non sogg. importo totale
----	---	-----	--

### NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A11	Variazioni complessive per cessioni di beni	A12	Iva sulle variazioni per cessioni
A13	Variazioni complessive per servizi	A14	Iva sulle variazioni per servizi

### NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A15	Variazioni complessive per cessioni di beni	A16	Iva sulle variazioni per cessioni
A17	Variazioni complessive per servizi	A18	Iva sulle variazioni per servizi

Pag. \_\_\_\_\_

Il presente invio, formato da nr. \_\_\_\_\_ pagine, è relativo a nr. \_\_\_\_\_ clienti e nr. \_\_\_\_\_ fornitori

Data: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## OPERAZIONI PASSIVE – ACQUISTI

### Operazioni imponibili

A19	Acquisti di beni imponibili importo totale	A20	Iva sugli acquisti di beni
A21	Acquisti di servizi imponibili importo totale	A22	Iva sugli acquisti di servizi

### Operazioni NON imponibili

A23	Acquisti di beni non imp. importo totale	A24	Acquisti di servizi non imp. importo totale
-----	--	-----	---

### Operazioni ESENTI

A25	Importo complessivo degli acquisti ESENTI
-----	---

### Operazioni NON soggette a IVA

A26	Acquisti di beni non sogg. importo totale	A27	Acquisti di servizi non sogg. importo totale
-----	---	-----	--

### NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A28	Variazioni complessive per acquisti di beni	A29	Iva sulle variazioni per acquisti
A30	Variazioni complessive per acquisti di servizi	A31	Iva sulle variazioni per acquisti servizi

### NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A32	Variazioni complessive per acquisti di beni	A33	Iva sulle variazioni per acquisti
A34	Variazioni complessive per acquisti di servizi	A35	Iva sulle variazioni per acquisti servizi

Pag. \_\_\_\_\_

Il presente invio, formato da nr. \_\_\_\_\_ pagine, è relativo a nr. \_\_\_\_\_ clienti e nr. \_\_\_\_\_ fornitori

Data: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: PROROGA AL 20 AGOSTO 2010 DELLE SCADENZE DEI TERMINI**

Con DPCM del 27 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto, il Governo ha rinviato anche quest'anno, come è oramai abitudine, i versamenti in scadenza nel mese di agosto, salvo quelli di cui alla scadenza del 5 agosto 2010 relativi ai contribuenti interessati dagli Studi di settore, che hanno già potuto contare sulla proroga dei termini (al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 5 agosto 2010, appunto, con la maggiorazione dello 0,40%).

Il testo del decreto non muta da quanto proposto lo scorso anno:

**tutti i versamenti e gli adempimenti che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2010 e il 20 agosto 2010**, potranno essere effettuati entro il medesimo giorno 20 agosto 2010 senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Si tratta, in pratica, di uno slittamento di 4 giorni (considerato il termine "naturale" del 16 agosto 2010). Per effetto della citata disposizione, slittano al **20 agosto 2010** tutti gli adempimenti fiscali (come la presentazione telematica del Modello 770/10 semplificato e ordinario e la comunicazione delle lettere di intento ricevute) e i versamenti **effettuabili con il modello F24** (non con il modello F23, che non godono di proroga), compresi quelli previdenziali. Per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio 2010, la scadenza è a regime prevista al 20 agosto 2010 (termine fissato dal D.Lgs. n.26/07).

Per quanto riguarda la presentazione degli **elenchi Intrastat** relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2010 da parte dei contribuenti mensili, vista l'entrata in vigore dal periodo di imposta 2010 del D.Lgs. n.18/10, non è più prevista alcuna proroga, diversamente da quanto era avvenuto negli ultimi anni (il termine era spostato al 6 settembre). Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2010, salvo l'approvazione di un'apposita norma di proroga.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i principali versamenti/adempimenti fiscali oggetto di proroga.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>Termine originario</b>	<b>Termine prorogato</b>
Contribuenti titolari di partita Iva, che versano a rate ed hanno effettuato il primo versamento al 16/6 (ovvero 6/7 se interessati dagli Studi di settore), comprese società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura esercizio	3° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2010	16.08	<b>20.08</b>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Contribuenti di cui in precedenza, che hanno però effettuato il primo versamento con la maggiorazione dello 0,40% (al 16/7, ovvero al 5/8 se interessati dagli Studi di settore)	2° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2010	16.08	<b>20.08</b>
Società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura esercizio	Versamento, unica soluzione/rate in scadenza in agosto, in relazione al saldo 2009 e acconto 2010 per Ires, Irap e diritto annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,40%	16.08	
Contribuenti Iva trimestrali e mensili	Iva 2° trimestre 2010 e mese luglio 2010	16.08	
Sostituti d'imposta	Ritenute acconto Irpef operate nel mese di luglio su retribuzioni a lavoratori dipendenti, compensi lavoro autonomo e provvigioni	16.08	
Sostituti d'imposta	Contributi Inps trattenuti nel mese di luglio su retribuzioni a personale dipendente e compensi pagati a soggetti iscritti alla gestione separata	16.08	
Condomini	Ritenuta acconto del 4% Irpef o Ires operata dai condomini nel mese di luglio	16.08	
Imprese della grande distribuzione	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio	16.08	
Artigiani e commercianti	2° rata contributi fissi IVS sul reddito minimale 2010	16.08	
Operatori dello spettacolo obbligati al pagamento dell'imposta sugli Intrattenimenti	Imposta del mese di luglio	16.08	
Tutti i contribuenti obbligati, in conseguenza del ricevimento di una lettera di intento nel mese di luglio	Comunicazione in via telematica delle lettere di intento ricevute	16.08	
Sostituti di imposta	Invio telematico modelli 770/2010 semplificato e ordinario	31.07	
Credito Iva trimestrale	Richiesta rimborso o compensazione credito Iva 2° trimestre, esclusivamente in via telematica, con modello Iva TR	31.07	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: RITENUTA D'ACCONTO DEL 10% SUI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55%**

Con la circolare n.40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disposizione introdotta dal D.L. n.78/10 che prevede l'obbligo – decorrente dal 1° luglio 2010 - da parte delle Banche e delle Poste Italiane spa di applicare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10% in relazione ai bonifici che godono delle detrazioni di imposta del 36% o del 55%.

I punti critici chiariti dall'Agenzia delle Entrate riguardano:

- ➡ la base imponibile su cui operare la ritenuta;
- ➡ l'esclusione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione;
- ➡ il trattamento delle somme da assoggettare contemporaneamente alla nuova ritenuta del 10%, ma anche ad altri tipi di ritenute a titolo di acconto.

**Base di calcolo della ritenuta**

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori, quindi a importi che risultano comprensivi sia del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione del bene sia della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto che dispone il pagamento e cioè il cliente (come avviene, generalmente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla Banca o alla Posta che riceve l'accredito della somma.

Occorre, peraltro, considerare che la misura dell'aliquota Iva afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni agevolabili fatturate dal soggetto esecutore delle opere di ristrutturazione edilizia o di intervento di risparmio energetico varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l'importo del corrispettivo può essere assoggettato ad Iva con aliquota del 10% o del 20%.

Nel merito, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ➡ la ritenuta di acconto non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile;
- ➡ non essendo la Banca o la Posta a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 10% deve essere calcolata su un imponibile determinato assumendo l'Iva sempre nella misura del 20%, indipendentemente dall'importo fatturato;

quindi:

- ➡ la Banca o la Posta opereranno le ritenute del 10% su una base imponibile pari all'importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente.

**Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla Banca o Posta**

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

un importo decurtato della ritenuta di acconto del 10%, che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate consentisse la certificazione della ritenuta mediante evidenza della stessa da parte della banca nell'estratto conto del beneficiario (aspetto non trattato dalla C.M. n.40/10).

### **Esclusa l'applicazione di sanzioni**

In considerazione dell'immediatezza dell'entrata in vigore del Provvedimento del 30 giugno 2010 (dal giorno successivo, cioè dal 1° luglio 2010), della complessità degli adempimenti che le Banche e le Poste devono porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma, la C.M. n.40 afferma che sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione.

In una prima fase, infatti, le banche hanno già applicato la ritenuta del 10% sull'intero ammontare del bonifico effettuato dal disponente.

### **Presenza di altri tipi di ritenuta di acconto**

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico che fruiscono della detrazione del 36% o del 55% è già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, come ad esempio sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi (nella misura del 4%) o sui corrispettivi dovuti ai professionisti a fronte di prestazioni di servizi detraibili (nella misura del 20%).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste dal DPR n.600/73.

Nel caso in cui il destinatario del bonifico fruisca di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef (ad esempio il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00) la ritenuta del 10% deve essere comunque operata sulle somme accreditate e potrà essere scomputata dal saldo della medesima imposta sostitutiva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: DOPPIA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER SOCI  
LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL**

Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un:

**DUPLICE OBBLIGO PREVIDENZIALE**

quello previsto dalla L. n.662/96, in tema di gestione artigiani o commercianti;

quello previsto dalla L. n.335/95, in tema di Gestione separata per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questa è la certezza che si ricava dalla conversione in legge del D.L. n.78/10, *c.d. Manovra Correttiva del 2010*.

Nel passato, dottrina e giurisprudenza avevano sostenuto l'opposta tesi dell'obbligo di iscrizione ad una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto, basandosi sull'interpretazione della L. n.662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all'assicurazione obbligatoria, che l'iscrizione debba effettuarsi, a cura dell'Inps, in quella prevista per l'attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L'Inps, dal canto suo, ha sempre ritenuto che la doppia contribuzione fosse invece dovuta, sul presupposto che il carattere della prevalenza della prestazione non fosse da riferire alla Gestione separata.

L'unicità della gestione pensionistica era stata però da ultimo confermata dalla Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n.3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver messo la parola fine al dubbio da tempo esistente.

Il Legislatore ha definitivamente escluso i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall'assoggettamento al principio della prevalenza dell'attività svolta, assumendo una posizione che, come afferma la relazione illustrativa, è unicamente finalizzata alla salvaguardia del gettito contributivo: appare ormai sfumata, dunque, la possibilità di sostenere comportamenti difformi rispetto a quello delineato.

**Pertanto, i soci lavoratori e contemporaneamente amministratori di Srl sono (da sempre) tenuti al versamento della doppia contribuzione.**

Dal punto di vista delle conseguenze pratiche, si ipotizzi il caso di un soggetto non pensionato che, a titolo di occupazione prevalente, svolga attività lavorativa in una Srl commerciale (della quale sia socio al 60%) e, ulteriormente, percepisca dallo stesso ente anche un compenso per l'attività (secondaria) di amministratore.

Trascurando, per semplicità di analisi, gli impatti sul reddito della società, nella tabella che segue sono riportate le differenti conseguenze che derivano dall'applicazione del criterio dell'unicità di copertura pensionistica e da quello di pluralità, limitandosi a contrapporre il totale dei versamenti annui dovuti con le aliquote in vigore per il 2010. Infatti, l'applicazione dei contributi Inps sul compenso amministratore, che in parte gravano sulla società, modificano la base imponibile su cui deve essere conteggiato il carico previdenziale della gestione commercianti per il singolo socio.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



**Situazione ipotizzata dalla Cassazione**

Reddito della società ante compenso amministratore	100.000,00
Compenso amministratore	- 30.000,00
Reddito società	70.000,00
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (60%)	42.000,00
Contributi Commercianti dovuti dal socio (20,09% + 7,44 per maternità)	8.445,24

**Situazione dopo la norma interpretativa**

Reddito della società ante compenso amministratore	100.000,00
Compenso amministratore	- 30.000,00
Quota di contributo Inps a carico della società (2/3 del 17%)	- 3.400,00
Reddito società	66.600,00
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (60%)	39.960,00
Contributi Commercianti dovuti dal socio (20,09% + 7,44 per maternità)	8.035,40
Contributi Gestione separata a carico del socio (1/3 del 17%)	1.700,00
Totale carico contributivo sul socio	9.735,40

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative del funzionamento dei regimi contributivi sopra evocati.

<b>CONTRIBUZIONE 2010 PER ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI</b>	<b>CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (PARI AD EURO 14.334,00)</b>		
	<b>Soggetti</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Contributo</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	20,09%	2.887,14 annuali (2.879,70 IVS + 7,44 maternità)
	<b>CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCELENTE IL MINIMALE</b>		
	<b>Soggetti</b>	<b>Reddito</b>	<b>Aliquota</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a 42.364	20,09%
Da 42.364,01		21,09%	
<b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE MASSIMO DOVUTO PER IVS</b>			
<b>Anzianità contributiva</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Importi</b>	
Con anzianità contributiva al 31.12.1995	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	14.467,38	
Privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		19.010,16	

<b>CONTRIBUZIONE 2010 PER</b>	Le <b>aliquote</b> dovute per l'anno 2010 sono pari a: ▶ 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
-------------------------------	--

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**AMMINISTRATORI  
ISCRITTI ALLA  
GESTIONE  
SEPARATA**

obbligatorie quali sarebbero gli amministratori se non assicurati anche presso la gestione commercianti;

- ▶ 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, come gli amministratori assicurati presso la gestione commercianti.

**L'onere contributivo è ripartito** nella misura di 1/3 a carico dell'amministratore e 2/3 a carico della società committente.

I contributi sono dovuti sui redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento di un **massimale di reddito** che, per l'anno 2010, è di euro 92.147,00.

**L'accredito dei contributi** ai fini pensionistici è basato su un minimale di reddito che è pari, per l'anno 2010, ad euro 14.334,00: ciò significa che per vedersi accreditato l'intero anno chi paga il 17% deve aver versato almeno 2.436,78 euro, mentre chi paga il 26,72% deve aver versato almeno 3.830,04 euro. Se il minimale non fosse raggiunto, i minori mesi accreditati saranno determinati in proporzione al contributo versato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI**

L'effettuazione di trasferte da parte dei dipendenti rappresenta un fenomeno assai diffuso, a prescindere dalle dimensioni delle aziende.

Nel prosieguo si propone un quadro riassuntivo del trattamento delle trasferte effettuate dai dipendenti. In particolare, si evidenziano le differenti modalità che possono essere adottate da parte dell'impresa al fine del sostenimento delle spese di trasferta (sostenimento diretto da parte dell'azienda, rimborsi ed indennità ai dipendenti), avendo cura di esaminarne il trattamento, contabile e fiscale, in base all'ambito territoriale in cui le medesime trasferte si svolgono.

Prima di procedere all'analisi delle varie casistiche si ricorda che ciò vale sia per le trasferte dei **dipendenti** che per quelle effettuate dai **collaboratori coordinati e continuativi**.

### **Le trasferte fuori dal Comune**

Nel momento in cui la trasferta è effettuata al di fuori del territorio comunale - intendendosi il comune ove si trova la sede di lavoro – la disciplina fiscale ammette tre diverse tipologie di rimborso delle relative spese:

- ▶ corresponsione di un'indennità forfetaria;
- ▶ rimborso a piè di lista;
- ▶ rimborso misto.

Nel primo caso (**indennità forfetaria**), il dipendente sostiene direttamente le spese per poi essere rimborsato dalla società attraverso la corresponsione di importi forfetari.

In particolare, l'art.51 del Tuir stabilisce che al dipendente possano essere rimborsate le spese di trasferta, senza necessità di produrre alcuna documentazione, fino all'importo di € 46,48 giornalieri (aumentati ad € 77,47 per le trasferte all'estero), a titolo di indennità forfetaria per spese di vitto e alloggio, senza che questa generi reddito imponibile in capo al medesimo.

Entro tali soglie, l'indennità corrisposta (*c.d. diaria*) risulterà deducibile per l'azienda; se l'indennità eccede le citate soglie, l'eccedenza costituirà materia imponibile per il dipendente, restando sempre deducibile per l'azienda.

Va ricordato che il Ministero del Lavoro, con nota n.7301/10, ha ritrattato quanto affermato nella risposta all'interpello n.14 del 2 aprile 2010: nella sostanza, anche se le indennità corrisposte superano i valori stabiliti in sede di contrattazione collettiva risulteranno comunque deducibili per l'azienda (ovviamente entro le citate soglie).

Un'alternativa è costituita dal **rimborso analitico** delle spese di trasferta (*c.d. rimborso a piè di lista*). In tale ipotesi, è sempre il dipendente che sostiene le spese, per poi essere rimborsato delle stesse dall'azienda, previa produzione delle pezze giustificative.

Dal punto di vista del dipendente (art.51 del Tuir), gli importi ricevuti a titolo di rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio non generano reddito imponibile. Al dipendente è inoltre riconosciuta l'esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno.

Dal punto di vista dell'azienda (art.95 del Tuir), gli importi corrisposti al dipendente – sempre a titolo di rimborso di spese di vitto e alloggio - saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

L'ultima modalità prevista è il cosiddetto **metodo misto**: le spese sono rimborsate in parte forfetariamente, ed in parte analiticamente.

In questo caso possono presentarsi due differenti situazioni (art.51 del Tuir):

**l'alloggio o il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)**

**sia l'alloggio che il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)**

al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliera; va da sé che la parte rimborsata a piè di lista non sia tassabile in capo al dipendente;

al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornaliera; anche in questo caso la parte rimborsata a piè di lista non è tassabile in capo al dipendente.

Dal punto di vista dell'azienda, le spese di **vitto e alloggio** rimborsate saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

Come indicato nella C.M. n.53/08, le spese di **vitto e alloggio** sostenute da dipendenti e collaboratori per le trasferte fuori comune non soggiacciono alla deducibilità parziale del 75%.

L'azienda può poi procedere anche al **rimborso** delle spese di trasporto e viaggio.

Se il dipendente utilizza un mezzo proprio (ma anche un veicolo a noleggio) per effettuare gli spostamenti gli può essere riconosciuta un'indennità chilometrica.

Le suddette indennità sono **deducibili per l'azienda** (art.95 del Tuir):

👉 se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un mezzo proprio (o a noleggio) per l'espletamento della missione;

👉 entro il costo di percorrenza (o le tariffe di noleggio) relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20, se con motore diesel) desumibile dalle tabelle ACI (reperibili sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione costi chilometrici).

Se il dipendente non è stato autorizzato il rimborso non sarà deducibile, così come l'eventuale eccedenza rispetto l'applicazione dei suddetti limiti.

Rimborsi	Imposte dirette azienda	Imposte dirette dipendente
<b>Forfetario – Vitto e alloggio</b>	Deducibili	Esenti entro: € 46,48 trasferte nazionali € 77,47 trasferte all'estero
<b>A piè di lista – Vitto e alloggio</b>	Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Esenti senza limiti - esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<b>Misto – Vitto e alloggio</b>	Vitto forfetario Alloggio analitico	Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Vitto esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliere; alloggio esente
	Vitto analitico Alloggio forfetario		Alloggio esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliere; vitto esente
	Vitto e alloggio analitici		Possibili ulteriori indennità di trasferta esenti fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornaliere; vitto e alloggio esenti
<b>Rimborsi chilometrici (pedaggi autostradali e parcheggi possono essere aggiunti)</b>	Deducibili entro limite tariffe (17 CF se benzina, 20 CF se diesel)		Esenti (entro limite previsto per la vettura utilizzata)
<b>Pedaggi autostradali e parcheggi</b> (possono essere aggiunti al rimborso km)	Deducibili		Esenti
<b>Spese viaggio (aereo, treno, ...)</b>	Deducibili		Esenti

Se le **spese di vitto e alloggio** sono **sostenute direttamente** da parte dell'azienda il relativo costo sarà interamente deducibile entro limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornaliere; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

Le **spese di viaggio sostenute direttamente** da parte dell'azienda saranno invece sempre deducibili.

#### **Le trasferte all'interno del Comune**

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte effettuate dai dipendenti entro il Comune, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, costituiscono per il dipendente reddito imponibile (art.51 del Tuir).

Dal punto di vista dell'azienda, invece:

- le spese **di vitto e alloggio** sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare;
- le spese di **viaggio e trasporto**, debitamente documentate, saranno invece deducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - PROROGATA  
AL 1° OTTOBRE 2010 L'OPERATIVITÀ DEL SISTRI**




Con il Decreto ministeriale datato 9 luglio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, il provvedimento con il quale viene istituito il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

Il nuovo decreto, in vigore dal 14 luglio 2010:

- prorroga al 1° ottobre 2010 il termine "unificato" di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati;
- prorroga al 12 settembre 2010 il termine sia per le procedure di ritiro dei dispositivi USB che per l'installazione delle *black box* (strumenti necessari per l'avvio operativo del sistema di tracciamento telematico);
- dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle *black box* da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell'Allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009.

In merito a tale ultimo punto, l'art.1, co.3 del decreto in commento ha previsto che nel corso di ciascun anno solare si dovranno svolgere due corsi di formazione. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle *black box* e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni sono regolate dalle norme contenute nell'allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009.

Dal 14 luglio 2010 le imprese di autoriparazione interessate possono presentare la domanda di autorizzazione all'installazione delle *black box* con le seguenti modalità:

 <b>e-mail</b>	inviando in allegato il <a href="#">modulo per la domanda di autorizzazione</a> all'indirizzo <a href="mailto:officine@sistri.it">officine@sistri.it</a> ;
 <b>web</b>	utilizzando l'applicazione per la <a href="#">domanda di autorizzazione on-line</a> ;
 <b>fax</b>	inviando il <a href="#">modulo per la domanda di autorizzazione</a> al numero verde 800 05 08 63.

Sono state invitate a partecipare al secondo corso di formazione del 2010 le imprese che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 26 luglio 2010, ore 12.00, e che sono risultate in possesso dei requisiti prescritti.

Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00 saranno prese in considerazione per i corsi di formazione che si svolgeranno nell'anno 2011.

Infine, con il Decreto dirigenziale interministeriale datato 17 giugno 2010 viene aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, prevedendo le Voci 42.1 e 42.2 relative all'importo del diritto di segreteria da pagare per il rilascio del dispositivo USB da parte delle Camere di Commercio. Tali diritti sono in vigore dall'8 luglio 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**firma**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LA RIFORMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Dal 1° gennaio 2013 la fattura elettronica avrà il medesimo valore della fattura cartacea, questo quanto emerge dalla direttiva europea di riforma dell'iva approvata negli scorsi giorni da Ecofin. L'obiettivo è quello di armonizzare la normativa comunitaria e svecchiare il sistema ancora basato sulla Direttiva 115/CE del 2001.



*Cosa si intende per fattura elettronica?*

È fattura elettronica quel documento che contiene le informazioni di cui alla Direttiva 2006/112/CE, capo III, artt.226-231, che sia però emessa su supporto elettronico e per il tramite di esso ricevuta.

Secondo il disposto della direttiva 2010/45/UE del 22 luglio 2010, l'autenticità ed integrità del documento potrà essere comprovata attraverso la trasmissione elettronica dei dati "EDI", vedasi la raccomandazione 1994/820/CE ovvero, da firma digitale di cui alla Direttiva 1999/93/CE o ancora con qualunque altro mezzo ad oggi esistente.

Il Legislatore ha, difatti, previsto che il singolo operatore possa scegliere in quale modo garantire tali aspetti, nell'ottica di rendere agevole il passaggio da cartaceo a telematico.

Purtroppo l'attuale riforma non sarà radicale in quanto il tenore della norma lascia subordinata all'approvazione del destinatario la possibilità di utilizzo di tal tipo di fattura, questo aspetto, già oggi vigente, costituisce un vero e proprio freno all'utilizzo del mezzo elettronico non lasciando alle aziende che fossero decise la possibilità di abbandonare in maniera completa la metodologia di fatturazione cartacea.

La riforma in essere riguarda però anche altri aspetti della normativa, quali ad esempio:

### **"IVA PER CASSA"**

Il prestatore ovvero fornitore potrà versare l'iva all'Erario solo al momento dell'incasso del dovuto dal cessionario o committente, potendo però esercitare la detrazione della propria Iva a credito solo dopo l'effettivo versamento nelle casse dei propri fornitori. Questo sistema sarà utilizzabile solo da soggetti con volume d'affari inferiore o uguale ad € 500.000,00, elevabile, per previsione del singolo Stato ad € 2.000.000,00.

### **REVERSE CHARGE NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Eliminazione della discrezionalità dei singoli stati nell'emissione della fattura per la cessione di beni ovvero per la prestazione di servizi tra soggetti comunitari per i quali l'imposta risulta dovuta dal destinatario per applicazione del *reverse charge*. Il limite temporale diviene il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è posta in essere l'operazione.

### **FATTURAZIONE SEMPLIFICATA**

E' prevista una fatturazione semplificata per corrispettivi inferiori ad euro 100,00, il documento conterrà solo i dati dell'emittente, la qualità, quantità ed il prezzo del bene o servizio ceduto.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## OPERAZIONI CONTINUATIVE

Per i servizi di durata ultrannuale fra stati europei viene stabilita una data convenzionale mensile di effettuazione dell'operazione che corrisponderà all'ultimo giorno di calendario.

## VALENZA DEGLI ACCONTI

Nelle operazioni intracomunitarie l'esigibilità dell'iva sarà legata all'operazione principale, nulla rilevando gli acconti versati.

Resta invariata, invece, la normativa sui modelli Intrastat che risulteranno maggiormente efficaci data la maggiore omogeneità dei dati in essi contenuti e trasmessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2010**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto al 15 settembre 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
*In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

Anche quest'anno, è stata approvata la "Proroga estiva", con l'ormai "consueto" slittamento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. Il **DPCM del 27 luglio 2010**, che dispone tale differimento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto.

Nessuna proroga, invece, è prevista per quei versamenti dovuti dai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di settore, con ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto di approvazione. In questo caso resta fermo, come termine ultimo, il 5 agosto 2010, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40%.

Restano quindi confermati i termini fissati dal DPCM del 19 giugno 2010 giugno, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.

**SCADENZE PARTICOLARI**

**20  
agosto**

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 154,94.

*(scadenza naturale al 15 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

*(scadenza naturale al 15 agosto con proroga al 20 agosto)*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

**20**  
agosto

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

*(scadenza naturale al 15 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Versamento delle imposte sugli intrattenimenti**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).

*(scadenza naturale al 15 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Modello 770/2010**

Scade oggi l'invio del modello 770/2010 semplificato ed ordinario relativo al 2009.

*(scadenza naturale al 31 luglio, slittamento al 2 agosto, con proroga al 20 agosto)*

▪ **Modello Iva TR**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2010.

*(scadenza naturale al 31 luglio, slittamento al 2 agosto, con proroga al 20 agosto)*

▪ **Imposte da Unico per i non titolari di partita Iva**

Per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della seconda rata mensile.

*(scadenza naturale al 31 luglio, slittamento al 2 agosto, con proroga al 20 agosto)*

▪ **Versamenti Iva**

Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Versamenti Iva trimestrale**

I contribuenti Iva trimestrali, siano essi rientranti nelle deleghe di cui all'art.74 del DPR n.633/72, ovvero ordinari, devono versare l'imposta relativa al II trimestre 2010, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6032.

*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio.

*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **sesta rata** (codice tributo 6099 ed applicare gli interessi nella misura del 4% annuo).

*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**20**  
agosto

- **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 senza maggiorazione**  
Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi, il 6 luglio, devono versare entro oggi la terza rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento della terza rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.  
Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la terza rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/03-16/06, ovvero 16/03-6/07.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*
- **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 con maggiorazione**  
Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 luglio, ovvero se soggetti agli studi, il 5 agosto, devono versare entro oggi la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.  
Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la seconda rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/03-16/06, ovvero 16/03-6/07.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*
- **Versamento ritenute da parte condomini**  
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*
- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**  
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*
- **Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta**  
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*
- **Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente**  
Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.  
*(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento della seconda quota fissa 2010 sul reddito minimale. <i>(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)</i></li> </ul>
<p><b>20 agosto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b> Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro oggi tali soggetti possono effettuare il versamento della seconda rata dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10. <i>(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)</i></li> <li>▪ <b>Ravvedimento</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta al 2,5%. <i>(scadenza naturale al 16 agosto con proroga al 20 agosto)</i></li> </ul>

SCADENZE FISSE	
<p><b>20 agosto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</li> </ul>
<p><b>25 agosto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente</b> Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. <b>ATTENZIONE:</b> per quanto riguarda la presentazione degli <b>elenchi Intrastat</b> relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2010 da parte dei contribuenti mensili, vista l'entrata in vigore dal periodo d'imposta 2010 del D.Lgs. n.18/10, non è più prevista alcuna proroga, diversamente da quanto era avvenuto negli ultimi anni (il termine era spostato al 6 settembre). Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2010, salvo l'approvazione di un'apposita norma di proroga.</li> </ul>
<p><b>30 agosto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/08/10.</li> </ul>
<p><b>31 agosto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</li> <li>▪ <b>Imposte e contributi da Unico per i non titolari di partita Iva</b> Per i contribuenti non titolari di partita Iva che non hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della quarta rata mensile se il primo versamento è stato fatto al 16/06, ovvero della terza se il primo versamento è stato fatto al 16/07.</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 versano entro oggi la terza rata delle imposte se il primo versamento è avvenuto in data 6/07, ovvero versano la seconda se il primo versamento è stato fatto al 5/08.</p>
<p><b>31</b> agosto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Operazioni con i Paesi della <i>Black List</i></b> I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai DD.MM. del 4/05/99 e del 21/11/01 (territori "<i>Black List</i>") devono inviare telematicamente la comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di luglio 2010. <i>ATTENZIONE: il termine potrebbe subire una proroga, non ancora ufficializzata, al 31 ottobre 2010.</i></li> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intra-12</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2010.</li> </ul>
<p><b>15</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.</li> <li>▪ Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.</li> <li>▪ Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.</li> </ul>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016